



ALESSANDRO CARISSIMO

Brevi considerazioni sulla chiamata in causa per garanzia (impropria), alla luce della giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2015. Questioni teoriche e pratiche.

Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 20 febbraio 2024, n. 4552.

La qualificazione della garanzia come propria o impropria ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti, dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la chiamata in causa di un terzo in garanzia determina l'estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, sicché quel rapporto diventa da decidere nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo.

Sebbene l'evento interruttivo abbia coinvolto soltanto una delle parti, nei cui confronti è stata esperita domanda di garanzia, ciò non toglie che la inscindibilità delle cause determini un litisconsorzio necessario processuale tra tutte le parti in causa e, quindi, la necessità che l'accertamento si svolga nel contraddittorio di tutte le parti.

La pronuncia, che qui si chiosa, si inserisce nel solco dell'ormai consolidato orientamento tracciato dalle Sezioni Unite n. 24707/2015, le quali hanno attribuito, alla (tradizionale) distinzione tra garanzia propria ed impropria, un rilievo squisitamente descrittivo, svuotandolo di qualsiasi rilievo applicativo. L'argomento non pare aver destato l'attenzione degli interpreti più recenti, ma merita di essere animato, ritenendo l'autore che non si possa lasciare illimitato adito alla suddetta statuizione a Sezioni Unite, in virtù dei profili problematici che tale parificazione creerebbe.

The ruling, which is the subject of this commentary, follows the path of the now well-established position outlined by the Joint Sections n. 24707/2015, which attributed to the (traditional) distinction between proper and improper guarantees a purely descriptive significance, stripping it of any practical relevance. The issue does not seem to have caught the attention, but it deserves to be revisited, as the author believes that unlimited deference to the aforementioned ruling by the Joint Sections cannot be allowed, given the problematic aspects that such an equalization would create.

Sommario: 1. Introduzione: la giurisprudenza recente alla luce delle Sezioni Unite n. 24707 del 2015. – 2. Davvero la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria è meramente descrittiva? Le differenze strutturali tra garanzia propria e garanzia impropria e riflessioni sull'art. 32 c.p.c. – 3. Configurabilità del litisconsorzio necessario (anche) nei casi di garanzia impropriamente detta. – 4. L'interruzione del processo, ove l'evento interruttivo tocchi una soltanto delle parti in causa

1. Introduzione: la giurisprudenza recente alla luce delle Sezioni Unite n. 24707 del 2015

La Suprema Corte, questa volta a sezioni semplici, è stata nuovamente chiamata ad occuparsi del *discrimen* tra garanzia propria e garanzia impropria, ovvero della natura litisconsortile necessaria del giudizio (insorta, dunque, sul piano processuale) per effetto della chiamata in garanzia, ove il convenuto intenda essere rilevato dal garante per quanto sia condannato a pagare all'attore.

Il caso concreto, che ha permesso alla Cassazione di intervenire (o meglio, come si vedrà, di confermare quanto statuito dalle Sezioni Unite - in precedenza - in punto di garanzia), con la sentenza in commento, è il seguente.

Nella fattispecie in esame, la società A citava in giudizio la società C, con azione di condanna al risarcimento del danno, patito in conseguenza dell'inadempimento di una prestazione (di trasporto) commissionata alla società C, da questa - a sua volta - affidata alla società B, e da questa alla società E. Costituita in giudizio, la società C resisteva alla domanda, formulando - in via subordinata - domanda di manleva nei confronti della società B, che a sua volta proponeva domanda di condanna contro la società E. Nel corso del giudizio, veniva dichiarato il fallimento della società E e, a seguito di riassunzione, si costituiva la Curatela del Fallimento che chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza funzionale, in favore del Tribunale Fallimentare. L'eccezione preliminare veniva accolta ed il Tribunale dichiarava la domanda improponibile ed inammissibile, per difetto di competenza funzionale. La società proponeva appello, poi respinto. La società A ricorreva, pertanto, proponendo due motivi: in buona sostanza, poggiando la propria linea difensiva sulla distinzione tra garanzia propria e impropria, lamentava che l'improcedibilità interessasse solo la causa accessoria (tra la società B e la società E), e non la causa principale, e adduceva la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo, che aveva permesso a cause scindibili di confluire in un unico giudizio.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto tale assunto errato, ritenendo ormai superata la distinzione, elaborata da dottrina e giurisprudenza, tra garanzia propria ed impropria, la quale, data l'assenza di ragioni normative capaci di giustificarle, ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c.¹, di talché possa ravvisarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, al punto da dover decidere il rapporto principale nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo.

Secondo la Corte, allorché il convenuto intenda essere rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, si viene a creare un vincolo tra la causa principale e quella di garanzia, idoneo a determinare l'inscindibilità dei rapporti processuali, andandosi a determinare un litisconsorzio necessario processuale. Tanto comporta, nel caso

¹ In tal senso, S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Il giusto proc. civ.*, 2016, pp. 1073-1074. Si veda, altresì, il punto 9 della motivazione di Cass. Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Foro it.*, 2015, I, p. 2385.

in esame, che, sebbene l'evento interruttivo abbia coinvolto soltanto una delle parti, nei cui confronti è stata esperita domanda di garanzia, ciò non toglie che la inscindibilità delle cause determini un litisconsorzio necessario processuale tra tutte le parti in causa e, quindi, la necessità che l'accertamento si svolga nel contraddittorio di tutte le parti, essendo unico il fattore generatore della responsabilità.

Trattasi di un (ormai noto) *revirement*, definitivamente accettato ed assorbito dalla giurisprudenza, la quale – come si evince dalla decisione in epigrafe - si è adeguata, senza soluzione di continuità, discostandosi dal precedente regime “discriminatorio” ed abbracciando la distinzione sotto un mero ed esclusivo profilo descrittivo², ovvero sancendo l'eliminazione (quantomeno in ambito processuale) della distinzione, anche strutturale, tra le fattispecie ricondotte all'istituto della garanzia propria, ovvero della garanzia impropria.

Ciò rappresenta, dunque, l'occasione per tornare (brevemente) sul punto, rappresentando la garanzia impropria un istituto che ha prestato il fianco ad un nutrito dibattito, sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, le quali, prima delle SS.UU. del 2015³, avevano

² Così Cass., 12 marzo 2018, n. 5876, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 65; Cass., 20 giugno 2019, n. 16590, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Appello civile*, n. 124; Cass., 25 luglio 2018, n. 19714, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Competenza civile*, n. 65; Cass., Sez. Un., 23 novembre 2018, n. 30420, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Giurisdizione civile*, n. 117; Cass., 27 novembre 2018, n. 30601, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 7; Cass., 20 giugno 2017, n. 25822, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 13; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 485, in *Foro it.*, 2019, II, p. 445; Cass., 6 ottobre 2016, n. 19993, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Resp. civile*, n. 203. Appare, dunque, evidente che la Suprema Corte, che sia a Sezioni unite o a Sezioni semplici, si sia definitivamente conformata a quanto statuito dalle Sezioni Unite nel 2015. Esempi in tal senso, per quanto attiene la giurisprudenza di merito, sono Tribunale Aquila, 21 dicembre 2016, n. 1025, *Banca dati Pluris*; Tribunale Perugia, 7 marzo 2018, n. 358, *Banca dati Pluris*; Tribunale Roma, 4 ottobre 2017, n. 8002, *Banca dati Pluris*; Tribunale Salerno, 2 marzo 2018, n. 654, *Banca dati Pluris*; Tribunale Grosseto, 7 giugno 2016, n. 450, in *Banca dati Pluris*. Isolate, e dunque in senso contrario, sono invece Tribunale Piacenza, 2 maggio 2019, n. 250 e Cass., 3 maggio 2018, n. 24574, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Appello civile*, n. 122, che, in contrapposizione con la riforma avviata dalle Sezioni Unite n. 24707/2015, hanno ritenuto applicabile, nelle ipotesi di garanzia impropria, la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c., circa le cause scindibili in fase di gravame.

³ Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Foro it.*, 2015, I, p. 2385, con nota di B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di chiamata in garanzia*, adesiva per quanto concerne la sostenuta inesistenza di diversità tra le molteplici fattispecie di garanzia, trattandosi di forme di connessione per pregiudizialità dipendenza, ma critica circa la posizione della Suprema Corte in punto di applicabilità degli artt. 331 e 332 c.p.c., ritenendola una questione che non si presta ad una soluzione unitaria, ma variabile a seconda dell'esito del processo in primo grado, ovvero della parte che propone impugnazione. È solo il caso di precisare che le Sezioni Unite n. 24707 del 2015 non vantano un carattere propriamente innovativo, in quanto – seppur in maniera più approfondita, ovvero estesa – riprendono quell'orientamento sorto in seno alla dottrina, che suggeriva, con riferimento a dati aspetti processuali, l'opportunità di una estinzione della partizione tra garanzia propria e garanzia impropria. Il riferimento, tra gli altri, è a A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro it.*, 1985, I, p. 2385; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2023, pp. 355 ss.; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, in *Riv. dir. Proc.*, 1999, pp. 929 ss.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano, 2002, L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, Torino, 1921; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2023, pp. 179-180 e 367 ss.. Non da meno, in giurisprudenza, vanno evidenziate le precedenti Sezioni Unite sul punto (seppur limitatamente alla giurisdizione), le quali hanno stabilito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 6.2 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. 21 giugno 1971 n. 804

abbracciato, con una certa persistenza (e condivisibilmente), la partizione tra la garanzia propria e quella impropriamente detta⁴, specie per quanto attiene la differente disciplina processuale, rendendola foriera di una serie di corollari di non scarso rilievo.

La distinzione in esame, di indubbia complessità, ha alimentato nel tempo significativi contrasti interpretativi, in particolare in merito alla configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Si tratta di un nodo che, a parere di chi scrive, non può dirsi ancora definitivamente sciolto, specie con riferimento alle vicende anomale del processo⁵. La pronuncia in epigrafe si inserisce, dunque, in un dibattito tuttora aperto (o, quanto meno, che

- il quale prevede che, qualora sia proposta un'azione di garanzia o una chiamata di un terzo nel processo, il convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché questa ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo - è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria"; v. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8404, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Giurisdizione civile*, n. 73.

⁴ Circa la rilevanza della distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, in dottrina v. G. VERDE, *Diritto processuale civile*, I, *Parte generale*, Bologna, 2023, pp. 231 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2024, pp. 330-340; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2023, pp. 593-604; G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2023, p. 85; E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2021, pp. 65-67; G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2011, pp. 388 ss. e 651 ss.; TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. It.*, 1956, I, 2, pp. 323 ss.; v. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali del processo di cognizione*, Napoli, 1964, pp. 110 ss.. In giurisprudenza, si veda Cass., 22 marzo 2013, n. 7273, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Assicurazione*, n. 149; Cass., 29 luglio 2009, n. 17688, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 17; Cass., 24.1.2007, n. 1515, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Competenza civile*, n. 48; Cass., 21 maggio 2004, n. 9774, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Competenza civile*, n. 113; Cass., 9 aprile 2015, n. 7089, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Assicurazione*, n. 134; Cass., 7 febbraio 2012, n. 1680, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Rinvio civile*, n. 12. *Contra* B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 469 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., pp. 166-186. Circa la rilevanza della distinzione tra garanzia propria ed impropria ai fini dell'applicazione dell'art. 32 c.p.c., in giurisprudenza, v. Cass., 16 aprile 2014, n. 8898, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, n. 56; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1515, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Competenza civile*, n. 48; Cass., 21 maggio 2004, n. 9774, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Competenza civile*, n. 113; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 13968, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 27; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19050, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Trasporto*, n. 38; Cass., 17 aprile 1990, n. 3182, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Competenza civile*, n. 93. In dottrina, oltre agli autori sopra citati, v. P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, Milano, 1913, pp. 105 ss., il quale, limitando la deroga alla competenza territoriale ai soli casi di garanzia impropria, ovvero impropriamente detta, ha – di fatto – ispirato il Legislatore del 1940. Circa l'inscindibilità delle cause circoscritte alle sole ipotesi di garanzia propria, in dottrina, v. A. TEDOLDI, *sub art. 331 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di L. P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI e R. VACCARELLA, IV, Torino, 2013, pp. 166 ss.; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, pp. 119 ss.. In giurisprudenza, si veda Cass., 25 luglio 2013, n. 18044, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 71; Cass., 30 agosto 2011, n. 17795, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 61; Cass., 4 febbraio 2010, n. 2557, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 72; Cass., 23 aprile 2007, n. 9648, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 107; Cass., 13 febbraio 2004, n. 2799, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 40; Cass., 25 luglio 2013, n. 18044, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 71; Cass., 30 agosto 2011, n. 17795, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 61; Cass., 4 febbraio 2010, n. 2557, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 72; Cass., 13 febbraio 2004, n. 2799, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 50.

⁵ Il problema sorto, quindi, oltre che attenere la distinzione tra garanzia propria ed impropria, interessa la disciplina del litisconsorzio, con riferimento all'interruzione del processo, ove l'evento interruttivo *de quo* tocchi una soltanto delle parti in causa (nella fattispecie il sub-vettore garante).

va alimentato), nonostante il precedente intervento delle Sezioni Unite, considerato come la questione presenti ancora margini di incertezza.

Sulla scorta di ciò, lo scritto vuole, pertanto, soffermarsi sul tema *de qua* e sulle sue criticità, prendendo le mosse da alcuni (breve) chiarimenti preliminari, al fine di meglio indagare lo snodo argomentativo in esame.

2. Davvero la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria è meramente descrittiva? Le differenze strutturali tra garanzia propria e garanzia impropria e riflessioni sull'art. 32 c.p.c.

L'intervento su istanza di parte, di cui all'art. 106 c.p.c., implica notoriamente due presupposti, quali la comunanza di causa ed il rapporto di garanzia.

Per quanto interessa in tale sede, la domanda di garanzia⁶ costituisce un istituto (sì) processuale, (ma) che trova la sua ragione d'essere in un fenomeno di diritto sostanziale.

Infatti, la garanzia, pur essendo un elemento posto a fondamento di un istituto processuale, rappresenta pur sempre un fenomeno appartenente al diritto sostanziale⁷.

Nello specifico, si materializza quando il garantito chiama in causa il garante, volendo essere tenuto indenne, in tutto o in parte, dagli effetti negativi della sentenza, ossia in caso di soccombenza. La soccombenza del garantito si traduce così nel presupposto ai fini della sussistenza dell'obbligo del garante⁸.

Ciononostante, è bene precisare che, nel sistema giuridico italiano, le ipotesi di garanzia sono molteplici, vantando – ciascuna di esse – caratteristiche diverse.

Difatti, premesso che l'art. 106 c.p.c. non presenta nessuna indicazione utile (precludendo un'interpretazione precisa ed univoca), va considerato che il carattere polivalente – nell'ordinamento giuridico italiano – dell'espressione “garanzia”⁹ va a determinare un

⁶ Sulla qualificazione della chiamata in garanzia in domanda giudiziale v. P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, Milano, 1913; S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, Milano, 1968; A. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario al codice di procedura civile*, I, a cura di E. ALLORIO, Torino, 1973, pp. 1185 ss.; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile I, Introduzione e parte generale*, Milano, 1964, pp. 338 ss.; F. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., pp. 313 ss.; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., pp. 255 ss.; G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Milano, 2023, pp. 75 ss..

⁷ In tal senso, S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 46, secondo cui “la garanzia è prima di tutto un fenomeno, un rapporto, un istituto sostanziale” e, pertanto, non può essere spiegato “semplicemente rimandando alla descrizione del modo in cui si fa valere in giudizio”.

⁸ Ne consegue che non potrà essere intesa, quale chiamata in causa in garanzia, l'ipotesi di cui all'art. 107 c.p.c., secondo cui “il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento”. Difatti, se il terzo è chiamato nel processo *iussu iudicis*, viene certamente meno la sussistenza della domanda di condanna (nei confronti del terzo), che rappresenta – di fatto – l'essenza della domanda di garanzia. Così P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 95-97.

⁹ V. B. GAMBINERI, *Op. cit.*, pp. 6-11, che, richiamando M. FRAGALI, voce *Garanzia e diritti di garanzia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 448, secondo cui la disomogeneità *de qua* è da imputare alla povertà del linguaggio, opportunamente – svolgendo un'analisi di diritto comparato – evidenzia le difformità, sotto questo aspetto, con gli altri

fenomeno estremamente eterogeneo, che porta a distinguere (tradizionalmente) due ipotesi: la garanzia propria e la garanzia impropria¹⁰.

La prima è così definita in quanto discende direttamente dalla previsione normativa, e – pertanto – rappresenta il modo di essere di un (determinato) rapporto sostanziale.

Più precisamente, confluiscono nella categoria della c.d. garanzia propria la garanzia formale¹¹ e la garanzia semplice¹².

ordinamenti europei. A mero titolo esemplificativo, se in Francia *la garanzia del godimento del diritto è indicata col termine “garantie” e le garanzie del credito col termine “sûreté”, ovvero – similmente – in Germania si usano termini diversi per indicare la garanzia del godimento del diritto (“Gewährleistung”) e la garanzia del credito (“Sicherheit”)*, in Italia *nell’ambito del diritto privato, il termine garanzia indica qualsiasi mezzo diretto a rafforzare una determinata situazione giuridica*.

¹⁰ Per un approccio più esaustivo, oltre agli scritti già citati, v. F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, in *Riv. dir. Comm.*, 1921, II, pp. 186 ss.; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, I, *Funzione e composizione del processo*, Padova, 1936, pp. 940 ss.; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1924, pp. 559 ss.; C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. It.*, 2016, pp. 593 ss.; G. COSTANTINO, *Nuovi orizzonti per la chiamata in garanzia impropria*, nota a Cass., Sez. Un., 17 ottobre 1991, n. 10960, in *Foro it.*, 1992, I, p. 1484; S. LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra garanzia propria e l’impropria*, in *Giur. It.*, 1962, I, pp. 35 ss.; A. MARIANI MARINI, *Considerazioni in tema di chiamata in causa per garanzia impropria*, in *Rass. Giur. Umbra*, 1957, pp. 780 ss.; G. MONTELEONE, voce *Garanzia*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, nota a Cass., 16 febbraio 2012, n. 2227 e Cass., 13 marzo 2012, n. 3969, in *Riv. dir. Proc.*, 2013, pp. 1197 ss.; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, in *Riv. dir. Proc.*, 1999, pp. 930 ss..

¹¹ Indissolubilmente collegata agli acquisti a titolo derivativo, in cui – notoriamente – il dante causa deve garantire all’acquirente la (propria) titolarità della situazione sostanziale oggetto di trasferimento. v. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2024, pp. 239 ss.; R. CALVO, *Diritto privato*, Bologna, 2024, pp. 81 ss.; V. ROPPO, *Diritto privato*, Torino, 2024, pp. 205 ss.. Trattasi, però, a ben vedere, di un obbligo – quello di tenere indenne il chiamante in garanzia dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza – che nasce solo a valle, diverso, quindi, ma ugualmente correlato, dall’obbligo, che sorge *ex ante*, di difesa processuale, a favore del garantito. L’obbligo di garanzia (qui) si traduce, pertanto, in un obbligo a doppio contenuto: anteriore alla sentenza, di “assumere la lite”, e posteriore alla sentenza, di tenere indenne il garantito dai danni che questa gli può arrecare (in caso di soccombenza).

¹² Riconducibile alle ipotesi di regresso di cui agli artt. 1298 (per le obbligazioni solidali) e 1950 (per la fideiussione) c.c.. Anche in tale ipotesi la chiamata in garanzia consente al garantito di opporre al garante la sentenza che lo ha visto soccombente. Trattasi, però, di un diritto di regresso (che sia esercitato – con domanda subordinata – in seno allo stesso processo, o in un giudizio separato), che – comunque – dovrà essere oggetto di accertamento, e che vede nella perdita patrimoniale, ovvero nell’avvenuto pagamento al creditore (ciò implica, ovviamente, che l’eventuale sentenza di condanna sarà condizionata), il proprio elemento costitutivo. Sul punto, si veda F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1937, pp. 12 ss.; P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 8 ss.. Per la dottrina più recente, v. S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit., pp. 1071 ss., secondo cui nell’alveo della garanzia propria sono ricomprese due figure: la garanzia formale (o reale) e quella semplice (o personale). La prima figura è frutto delle vicende traslative, di cui agli artt. 1483, 1266 e 1586 c.c.. La sua funzione, qui, è duplice: *di chiamare in giudizio il venditore, affinché difenda il compratore dalle pretese del terzo e dimostri la validità e l’opponibilità a questo del suo acquisto*; di ottenere la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda principale. La seconda figura, invece, è riconducibile alle “*situazioni di coobbligazione: colui che ha adempiuto l’obbligazione ha diritto di ripetere, in tutto o in parte quanto abbia pagato al creditore; dunque, essa ha per contenuto la pretesa di rivalsa o di regresso verso gli altri coobbligati (art. 1950 c.c.) o nei confronti di colui nel cui interesse è stata assunta l’obbligazione di garanzia (art. 1298 c.c.)*”.

Oltre alle suddette ipotesi (tradizionali)¹³, avanzano, invece, nella pratica e nella casistica, una serie di ipotesi estranee alla garanzia propria, in quanto non annoverate né tra le fattispecie relative al trasferimento di diritti, né tra le fattispecie attinenti la coobbligazione, ma che sono – ugualmente – tese a garantire, ovvero a tenere indenne il debitore.

L'ipotesi della garanzia impropria, infatti, trae la propria origine non da una previsione normativa, ma da una connessione estrinseca, che – per sua natura – esclude l'unicità di rapporto, che – invece – caratterizza la garanzia c.d. propria¹⁴.

Da qui i due orientamenti contrapposti in punto di *discrimen* tra la garanzia propria e la garanzia impropriamente detta.

Un primo, restrittivo, difende la rilevanza assegnata alla distinzione tra garanzia propria ed impropria, con la conseguenza che solo la garanzia propria possa giustificare l'applicazione di date disposizioni (artt. 32, 108 e 331 c.p.c.), in ragione del vincolo di stretta subordinazione sussistente tra le due domande (principale e di garanzia¹⁵), a differenza della garanzia

¹³ A ben vedere, tale impostazione era adottata (anche) dal codice di rito del 1865, il quale – pur senza rimarcare espressamente tale partizione –, attraverso l'art. 198, stabiliva che *“nei casi di garanzia per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa. Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha il diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti, e l'attore può domandare che il medesimo bene vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardano”*. Trattasi, invero, di una soluzione già presente nei codici preunitari: esempi sono il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820, con l'art. 227, ed il Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1859, con l'art. 260. Tant'è vero che L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., pp. 4-5, (già) scriveva che garanzia semplice e garanzia formale (o reale), pur non essendo nettamente distinte nella nostra legge, sono definite dal codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla e dal codice sardo-piemontese del 1854, e – pertanto – sono condivise dalla dottrina ed accettata dalla giurisprudenza.

¹⁴ A tal proposito, è solo il caso di richiamare P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 1 ss. (ma, nello stesso senso, si segnala anche L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, 1923, pp. 514-515), secondo cui la garanzia può nascere da due ipotesi: *“o dalla trasmissione di un diritto, per la quale colui che ha trasmesso deve assicurare all'acquirente la interezza del vantaggio sperato (ricomprendendo, in tale categoria, tutti i contratti traslativi di un diritto, a titolo oneroso)”*, *“o da un vincolo di coobbligazione che dà luogo fra coloro che vi sono soggetti a ragioni di rivalsa parziale o totale, dopo il soddisfacimento del creditore comune”* (ric conducendo, in tale categoria, i casi di obbligazione solidale e di fideiussione). Al di fuori dei suddetti casi, l'Autore esclude categoricamente una estensione della disciplina processuale ad altre fattispecie (diverse da quelle tradizionali), rimarcando la differente *ratio* delle due azioni: nel caso delle fattispecie tradizionali, *“l'azione mira principalmente al conseguimento della difesa in giudizio e solo in via sussidiaria alla riparazione pecuniaria del danno causato dalla mancanza di questa prestazione principale”*; nelle fattispecie ulteriori, diverse da quelle tradizionali, le azioni *“mirano unicamente, fin dal momento della loro nascita, a conseguire una indennità pecuniaria”*. In quest'ultimi casi, infatti, non sarebbe ravvisabile la sussistenza di un'obbligazione di garanzia, ma – tutt'al più – una mera obbligazione risarcitoria. *Contra* G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., pp. 1121 ss., secondo cui è da qualificare come arbitrario lo sforzo di restringimento delle regole dettate per l'azione di garanzia *“a taluni di questi casi di responsabilità, come la trasmissione di diritti e la coobbligazione specialmente solidale”*, e F. CARNELUTTI, *Nota in tema di competenza per garanzia*, cit., pp. 305 ss., il quale, pur opinando sull'orientamento tradizionale restrittivo, rimarca la differenza strutturale tra la garanzia propria e la garanzia impropria. v. B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 17-22.

¹⁵ v. C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, II, Padova, 2011, pp. 599 ss.; G. TARZIA, *Problemi del processo civile di cognizione*, Padova, 1989, pp. 43 ss.; C. CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione cosiddetta impropria e disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo oggettivo*, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 32.

impropria (pur ammessa ai fini del cumulo litisconsortile, per ragioni di economia processuale¹⁶) la quale dà luogo ad una fattispecie scindibile, senza che vi sia necessità di integrazione del contraddittorio¹⁷.

La seconda tesi, estensiva, condivisa definitivamente dalla giurisprudenza (con le Sez. Un. n. 24707 del 2015), abbandona la distinzione *de qua*, favorendo un'omogenea trattazione processuale, ovvero configurando una stretta connessione aprioristica di cause (principale ed accessoria), capace di generare un vincolo di inscindibilità e comunanza (nei vari gradi di giudizio).

Da qui, ovvero sulla scorta del suddetto filone giurisprudenziale, la pronuncia in commento, secondo cui, essendo la distinzione tra le due garanzie superate, si ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, dunque, la necessità che l'accertamento sul rapporto principale si svolga nel contraddittorio di tutte le parti (e quindi anche del terzo), anche quando l'evento interruttivo coinvolge solo una delle parti (nella fattispecie, il terzo).

Tale assetto, dei giudici di piazza Cavour, non è però condivisibile.

Seppur vero che le due garanzie presentano la medesima funzione, in quanto mirano a far ricadere sul terzo (garante) la perdita economica conseguita, ovvero il soddisfacimento del diritto dell'attore, è anche vero che le garanzie *de quibus* presentano strutture differenti. A parere di chi scrive, la partizione tra garanzia propria e impropria poggia sulla diversa connessione intercorrente tra la domanda principale e la domanda di garanzia.

Nel caso della c.d. garanzia propria, la suddetta connessione sarebbe una connessione c.d. obiettiva di titoli posti a fondamento delle due domande¹⁸. Si assiste, dunque, ad una connessione per identità di titoli, trovando fondamento - la causa principale e quella accessoria (garanzia) - sullo stesso titolo, ovvero ad una c.d. connessione per pregiudizialità-dipendenza in senso stretto, forte di una previsione normativa, ovvero convenzionale.

¹⁶ Così C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., p. 596.

¹⁷ Per la giurisprudenza (prima delle Sezioni Unite del 2015) e la dottrina (maggioritaria), che si sono occupate dell'argomento, il *discrimen* poggia – in buona sostanza – sul diverso modo di atteggiarsi della connessione fra i due rapporti giuridici che sorreggono l'azione principale e l'azione di garanzia. Ciò è confermato dalle stesse Sezioni Unite n. 24707/2015, secondo cui *"la dottrina [...] ha sempre distinto le ipotesi dette di c.d. garanzia propria ed ipotesi di c.d. garanzia impropria [...] con riferimento all'atteggiarsi della relazione (e, quindi, della connessione) fra i due rapporti giuridici che sono necessariamente presenti nella figura, quello del garantito e quello di garanzia"*. Sul punto v. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., p. 110; S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, Milano, 1966, p. 140; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 323; B. MERLO, *Vendite a catena e garanzia impropria*, in *Giur. compl. Cass.*, 1951, pp. 535 ss.; V. DE PETRIS, voce *Connessione*, in *Diritto processuale civile*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, p. 13 e 462; C. E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 2000, pp. 454 ss..

¹⁸ Così Cass., 26 gennaio 1984, n. 620, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Lavoro e previdenza*, n. 130; Cass., 1° luglio 1997, n. 5863, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Competenza civile*, n. 121; Cass., 16 aprile 1988, n. 2992, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Locazione*, n. 246. In dottrina, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, cit., pp. 254 SS.; L. P. COMOGGIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 2011, pp. 314 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, I, cit., pp. 110 ss.

Nel caso della c.d. garanzia impropria, invece, si assiste a rapporti che sono – invece – tra loro autonomi¹⁹, ma – comunque – collegati da un nesso cronologico e di tipo economico. Qui il titolo della causa principale e della causa accessoria è distinto ed indipendente, ma – ugualmente – il chiamante (attraverso di essa) pretende di essere tenuto indenne dal garante (in caso di domanda principale accolta), sulla scorta (però) non di un collegamento giuridico, ma di un nesso di fatto o del tutto economico²⁰, di carattere occasionale e frutto di un mero fatto storico²¹.

In buona sostanza, mentre nel primo gruppo di fattispecie (c.d. garanzia propria) si ha un “collegamento diretto”, giustificato dal fatto che l’obbligo viene assunto dal garante – o per legge o per contratto – *ab origine*, nel secondo gruppo (c.d. garanzia impropria) si ha un collegamento più labile e contingente, ovvero solo indiretto, dettato dalla circostanza che

¹⁹ v. Cass., 2 febbraio 1998, n. 1020, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 24; Cass., 4 febbraio 1995, n. 1337, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 46; Cass., 5 aprile 1990, n. 2867, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 40; Cass., 18 febbraio 1981, n. 979, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 50; Cass., 19 maggio 1997, n. 4443 in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 120; Cass., 9 aprile 1990, n. 2943, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 42.

²⁰ M. TADDEUCCI, *Esecuzione forzata di sentenza di condanna di chiamata in garanzia impropria*, in *Foro it.*, 1964, 87, pp. 117-122; Cass., 27 luglio 1987, n. 6493 in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Competenza civile*, n. 101. In dottrina, C. E. BALBI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, cit., p. 462; C. MANDRIOLI, *Op. cit.*, pp. 254 ss.; L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, cit., pp. 314 ss.; C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, cit., pp. 281.

²¹ In tal senso, in giurisprudenza, Cass., 23 luglio 2014, n. 16703, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Competenza civile*, n. 59; Cass., 13 gennaio 2011, n. 710, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 321; Cass., 29 luglio 2009, n. 17688, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Interventi in causa e litisconsorzio*, n. 17; Cass., 30 settembre 2005, n. 19208, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 23; Cass., 8 agosto 2002, n. 12029, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Procedimento civile*, n. 252. In dottrina, P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 104 ss.; F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., pp. 187; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., pp. 557 ss.; G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell’assicuratore*, in *Riv. trim. dir. Proc. civ.*, 1968, pp. 330 ss.; L. BUSATTI, *nota a Corte di Cassazione del Regno, ud. 12 gennaio 1924*, in *Foro it.*, vol 49, 1924, p. 60, il quale descrive una mera catena di azioni e di eccezioni che ad ogni modo sorgono per titoli diversi e distinti escludendo qualunque tipo di connessione giuridicamente rilevante. O ancora, M. DALLA COSTA, *Appalto per le stampe e responsabilità dell’appaltatore*, nota a Trib. Roma, 17 dicembre 1996, in *Resp. civ. e previd.*, 1998, pp. 776 ss.; C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni Unite sanciscono la parità di trattamento nel processo*, nota a Cass. Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, 2016, su www.eclegal.it. *Contra* B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, I, cit., pp. 39, 173-179 e 212-219, la quale ravvisa, con argomentazioni precise e dettagliate, che tutte le fattispecie che danno adito alla figura processuale della chiamata in garanzia riproducono lo schema della connessione per pregiudizialità-dipendenza; A. PROTO PISANI, *Nota in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro it.*, 1985, I, p. 2385; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 355 ss.; A. CHIZZINI, *L’intervento adesivo*, Padova, 1992, pp. 859 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., pp. 179 ss..

(qui) il debitore/garantito ha assunto a monte la sola obbligazione principale²²; pertanto, il collegamento è fondato su delle mere ragioni di fatto²³.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, pare infatti (nelle ipotesi di garanzia impropria) di non assistere ad un *“rapporto giuridico che rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico”*²⁴.

Difatti, come si è visto, nei casi di garanzia propria, il diritto dedotto in giudizio (verso il chiamato) nasce solo dopo l'accertamento dell'esistenza del diritto fatto valere conto il garante/chiamato. Ne consegue, dunque, che quest'ultimo (il diritto accertato, oggetto della domanda principale) sia elemento costituito del primo (diritto di garanzia, vantato dal garantito verso il garante). Allora sì che, in queste ipotesi, si può ravvisare la sussistenza, tra i due rapporti, di una connessione di pregiudizialità-dipendenza.

Nei casi di garanzia impropria, invece, tale connessione non si vede, in quanto il diritto fatto valere dal garantito verso il garante non nasce di certo dalla soccombenza del primo e, pertanto, questo non potrà essere inteso come elemento costitutivo della garanzia stessa. In queste ipotesi, il diritto che il garantito ritiene di vantare verso il terzo garante nasce da un fatto, in comune con la causa principale (da qui la connessione per ragioni di mero fatto), pregresso, in base al quale avrebbe potuto proporre già da prima (e da qui l'autonomia) la medesima domanda.

Alla luce di quanto detto, pare – dunque – condivisibile l'orientamento secondo cui, nonostante l'approdo delle Sezioni Unite, una perfetta parificazione tra garanzia propria e garanzia impropria sia difficilmente predicabile, sicché tale distinzione merita di essere ancora conservata²⁵.

²² v. F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., pp. 184 ss. Si veda, altresì, F. VALERIO, *L'esito favorevole dell'appello proposto dall'assicuratore si estende all'assicurato che ne condivida le ragioni*, in *Diritto & Giustizia*, 2015, 44, pp. 31 ss., secondo cui, nei casi di c.d. garanzia impropria, il meccanismo della garanzia che si viene a creare non è assistito da una disposizione normativa che prevede direttamente un collegamento tra i due rapporti, ma è generato da un fatto storico, verificatosi nell'ambito del *“rapporto principale”* e sfavorevole ad uno di essi, che porta quest'ultimo a ritenersi titolare di analogo diritto nei confronti di un soggetto terzo.

²³ Similmente F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., pp. 320 ss.

²⁴ Definizione mutuata da E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1992, p. 69. Si veda, altresì, A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. it.*, 2016, III, p. 591.

²⁵ Così L. P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, cit.; C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., pp. 597.

L'espressione garanzia non deve infatti portare a concepire due sottocategorie appartenenti ad un unico genere²⁶, trattandosi – in realtà – di due “*realtà* (garanzia propria e garanzia impropria, appunto) *giuridiche distinte con alcune affinità pratico-economiche soltanto*”²⁷.

Sulla scorta di ciò, non paiono dunque condivisibili gli assunti di una parte della dottrina (comunque minoritaria)²⁸ circa la sussistenza di una connessione per pregiudizialità-dipendenza in tutte le fattispecie che danno adito alla figura processuale della chiamata in garanzia (indipendentemente dalla partizione *de qua*).

Diversamente argomentando, si presterebbe il fianco a conseguenze processuali di non poco conto, generando dei disallineamenti normativi non giustificati. Esempio lampante è l'art. 32 c.p.c. (come nel caso in esame).

Parificare la garanzia propria e la garanzia impropria, ovvero promuovere una partizione (solo ed esclusivamente) sotto un mero profilo descrittivo, equivale ad ammettere la deroga alla competenza, di cui all'art. 32 c.p.c., tanto nel caso della garanzia propria, quanto nell'ipotesi della garanzia impropria.

²⁶ Autorevole dottrina (S. LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra garanzia propria e impropria*, cit., pp. 36 ss.), già palesava il rischio di intendere la garanzia come un *genus*, configurando le garanzie proprie ed improprie come le *species*. Similmente, C. CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione cosiddetta impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, cit., pp. 1699-1718.

²⁷ C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., p. 597, i quali, comunque sottolineando che il *discrimen* tra le due garanzie in parola potrebbe aver subito un ridimensionamento in relazione alle c.d. vendite a catena, posto l'art. 131 c. cons., che prevede un vero e proprio diritto di regresso del venditore condannato verso il produttore, ritengono la distinzione *de qua* ugualmente attuale, riportando l'esempio del subappalto (“non è affatto scontato che alla chiusura della vicenda che lega le parti della domanda principale, si accompagnino di riflesso il venir meno della lite tra appaltatore e subappaltatore, potendo il primo avere interesse per altre ragioni ad ottenere il risarcimento dei danni”).

²⁸ B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano, 2002. O ancora, A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi*, cit., p. 2395 e Id., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 375 ss., secondo cui, nelle ipotesi di garanzia impropriamente detta, “la mera chiamata in causa di terzi senza la proposizione di alcuna domanda nei loro confronti, assolve la funzione di rendere loro opponibile il giudicato sfavorevole, cui altrimenti non sarebbero soggetti”. Si veda, altresì, A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, II, cit., pp. 858 ss., per cui, pur volendo escludere un rapporto di pregiudizialità-dipendenza nelle ipotesi di c.d. garanzia impropria, si è comunque in “presenza di una situazione di connessione fattuale limite, che presenta forti analogie con la dipendenza”. Si veda, altresì, S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di sezioni unite n. 24707 del 2015*, cit., p. 1075, secondo cui “sul piano strutturale, tra il rapporto principale e quello di garanzia ricorre sempre un nesso di pregiudizialità-dipendenza; sotto l'aspetto funzionale, il diritto di garanzia consiste sempre nella pretesa che taluno si faccia carico, in tutto o in parte, verso un soggetto, delle conseguenze sfavorevoli da questo patite, a seguito del riconoscimento o del soddisfacimento di un diritto altrui”.

Ma allora, se così fosse, alla luce di quanto sopra detto (in punto di connessione), non si spiegherebbe l'art. 33 c.p.c.²⁹, che – di contro – non ammette alcuna deroga per le fattispecie caratterizzate da una mera connessione per ragioni di fatto³⁰.

Se ogni connessione, diretta o indiretta, forte o labile, acquista sempre rilievo, al fine di giustificare l'estensione (totale, e – dunque – anche ove si assista a mere connessioni per ragioni di fatto) dell'ambito applicativo dell'art. 32 c.p.c., allora l'art. 33 c.p.c., con le sue preclusioni, non avrebbe più ragione di esistere.

Ragionare nei suddetti termini (totale parificazione delle due garanzie), implica – infatti – il concreto rischio di andare a sacrificare *“il principio del giudice precostituito per legge, al mero fine di favorire un’armonia decisoria generica delle pronunce, che non può certo dirsi valore grandemente premiante rispetto a quello costituzionalmente sancito dall’art. 25 Cost. e dai dettami del giusto processo”*³¹.

Non da meno, va altresì osservato che la distinzione tra queste due garanzie, seppur non espressamente, sembra con ogni evidenza abbracciata (anche) dal codice di rito italiano, il quale concepisce un'unica categoria di garanzia, quale nozione tipica, precludendo – dall'ambito applicativo dell'istituto – le fattispecie diverse da quelle tradizionali³².

A tal proposito, va – però – evidenziato (ed ammesso) che, sotto un profilo sistematico, il quadro normativo presenta una contraddizione, rappresentata dall'art. 1917, comma 4, c.p.c., secondo cui *l'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore*³³.

Trattasi, però (e a bene vedere), di una norma a carattere speciale.

A tacer d'altro, dunque, non sembra affatto persuasivo il tentativo di alcuni³⁴ di leggere nell'art. 1917 c.c. un'estensione generale, con conseguenziale smantellamento di quanto

²⁹ L'art. 33 c.p.c., difatti, afferma che *“le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”*. Ne consegue, quindi, che tale disposizione ammette (sì), in presenza di un giudizio litisconsortile, una deroga della competenza (territoriale), ma solo ove si riversi in ipotesi di connessione propria tra cause, ossia di connessione per l'oggetto o per il titolo, non risultando sufficiente – a ben vedere – la mera comunanza di questioni. Così C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., p. 596.

³⁰ In tal senso, G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit., pp. 112 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, p. 222; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, cit., pp. 79 ss.

³¹ Così C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Op. cit.*, p. 599.

³² Nessun dubbio circa l'intenzione del Legislatore di escludere le c.d. ipotesi di garanzia impropria, alla luce della Relazione del Guardasigilli, secondo cui *“la disposizione dell'art. 17 (il riferimento è all'art. 17 del progetto definitivo, corrispondente all'art. 14 del preliminare) intende riferirsi unicamente a quello che è la sola vera e propria chiamata in garanzia”*; v. Ministero di grazia e giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli on. Solmi*, Roma, 1939, pp. 12 ss. Su tale circostanza v. B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 22-24 e S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., pp. 8 ss.

³³ Riconducono l'art. 1917, comma 4, c.c. alla fattispecie processuale di chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c. D. DE STROBEL, *L'assicurazione di responsabilità civile*, Milano, 2004, pp. 289 ss.; A. DURANTE, *L'assicurazione di responsabilità civile*, Milano, 1964, pp. 249 ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, cit., pp. 140 ss.

³⁴ La fattispecie del contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c. è stata a lungo ricondotta all'ambito della garanzia impropria (*ex multis* Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce

appena detto (specie circa l'art. 32 c.p.c.), col mero fine di favorire una distinzione prettamente descrittiva tra garanzia propria ed impropria. Infatti, se con esso si vuole affermare che la sua previsione profferisce una base di diritto positivo, si deve (anche) ammettere che questo sarebbe – comunque - un fragile e labile fondamento, considerato il suo carattere eccezionale, e non di certo generale.

Trattasi, orbene, di un fondamento solo parziale che non va certamente esteso a tutte le ipotesi di garanzia e, pertanto, per nulla convince l'idea di cogliere in tale disposizione uno spunto di legittimazione al carattere flessibile e adattabile dell'art. 32 c.p.c..

3. Configurabilità del litisconsorzio necessario (anche) nei casi di garanzia impropriamente detta

Del pari, non appare convincente anche l'argomentazione in punto di litisconsorzio necessario. La pronuncia in commento, richiamando le SS.UU. del 2015, afferma, in punto di litisconsorzio, che *“la chiamata in causa di un terzo in garanzia, costituisce l'estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo sicché quel rapporto diventa da decidere nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo, di modo che si realizza sempre in tal senso un litisconsorzio necessario tra i tre soggetti”*.

Notoriamente, il litisconsorzio si verifica quando il numero delle parti in un processo eccede la struttura binaria attore-convenuto, coinvolgendo più soggetti che risultano titolari di una medesima situazione giuridica sostanziale³⁵.

Impugnazioni civili in genere, n. 71; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 42; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5279, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Assicurazioni*, n. 169 [si segnala la nota critica (circa i limiti soggettivi del giudicato) di A. GRAZIOSI, *Brevi note in tema di solidarietà, opponibilità del giudicato ed estensione dell'impugnazione nei giudizi di r.c. auto*, in *Resp. Civ. e previd.*, 2009, p. 368 ss.]; Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2006, n. 14813, in *Resp. e risarcimento*, 2006, p. 13; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2000, n. 3785, con nota critica di E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, in *Giust. Civ.*, 2000, p. 2287 ss.; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9136, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, n. 103; tuttavia sul punto è intervenuta anche la Cassazione a sezioni unite che ne ha invece prospettato una qualificazione esattamente opposta, in termini di garanzia propria (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2011, n. 25581, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Assicurazione*, n. 137), che ha confermato, sul punto, Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, con nota parzialmente (v. nota 1) critica di B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di garanzia*, cit., I, pp. 2385 ss., senza però influire in maniera determinante sulle successive pronunce delle sezioni semplici (tra le altre, ad es., Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 36). A proposito, si intende precisare che la riconduzione di tale fattispecie alla categoria della garanzia propria è cosa condivisa. Ciò che si esclude è la generalizzazione della portata di tale disposizione, che presenta un evidente carattere eccezionale e, pertanto, non applicabile per analogia.

³⁵ V. E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., pp. 98 ss.

L'istituto del litisconsorzio necessario, tuttavia, si pone come corollario della regola della legittimazione ad agire³⁶, declinandosi in termini di legittimazione ad agire necessariamente congiunta, imposta dalla contitolarità del rapporto sostanziale³⁷.

Ne consegue che la partecipazione di una pluralità di soggetti al processo è strettamente connessa alla circostanza che la situazione sostanziale dedotta in giudizio coinvolge più di due parti, rendendo necessario l'inserimento di tutti i contitolari del rapporto giuridico.

Tale impostazione trova un preciso riscontro normativo nell'art. 102 c.p.c., il quale stabilisce che *"se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo"*. L'impiego del verbo *"debbono"* appare indicativo della necessità del litisconsorzio quale conseguenza di un vincolo di diritto sostanziale, in quanto la presenza di più soggetti nel processo non risponde a mere esigenze di regolarità del contraddittorio, ma discende direttamente dall'indivisibilità del rapporto giuridico oggetto della domanda (quest'ultimo, infatti, non può essere scisso senza compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale).

Ben si può affermare, quindi, che l'individuazione dei casi di litisconsorzio necessario non dipende da valutazioni di opportunità processuale, ma è radicata nella struttura del rapporto sostanziale sottostante.

Se così non fosse, l'art. 102 c.p.c. si risolverebbe in una mera ripetizione del principio del contraddittorio, priva di una reale portata precettiva. Invece, al contrario, la norma pone un collegamento diretto tra la struttura del rapporto sostanziale e la configurazione del contraddittorio, ribadendo come l'unitarietà della vicenda giuridica sottostante imponga la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti in quest'ultima.

Sulla scorta di ciò, se è vero come è vero che l'istituto di cui all'art. 102 c.p.c. riconduce a ragioni di diritto sostanziale, allora ben si può affermare che la pronuncia in epigrafe si scontra (anche) con le regole cardine dell'istituto del litisconsorzio necessario, considerato che (nel caso concreto *de quo*) tali *"ragioni di diritto sostanziale"* vengono indubbiamente meno.

³⁶ Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 398. Autorevole dottrina (F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, *Principi generali*, Milano, 2024, pp. 218 e 219), inoltre, afferma che è legittimato il destinatario degli effetti della misura giurisdizionale.

³⁷ Così, nel ricondurre il litisconsorzio necessario alla sottocategoria della legittimazione necessariamente congiunta, G. CHIOVENDA, *Sul litisconsorzio necessario*, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Roma, 1931, pp. 427 ss.; Id., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1960, p. 165; E. REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Torino, 1960; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, cit., pp. 280 ss.; E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., pp. 90 ss.. Contra F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, Roma, 1956 pp. 240 ss.; E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Napoli, 2018, pp. 84 ss., V. DENTI, *Appunti sul litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, pp. 34 ss., i quali negano tale impostazione, ritenendo il litisconsorzio necessario frutto di ragioni di opportunità e, pertanto, confinato ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

Ciò vale anche per quanto concerne la *ratio* dell'istituto in parola, che, per il miglior orientamento, è notoriamente quella di porre la parte attrice nella condizione di ottenere una decisione efficace per tutti i titolari del rapporto³⁸.

Sotto tale aspetto, infatti, la fattispecie analizzata con il presente scritto lascia indubbiamente perplessi se si assiste alla vicenda processuale nelle vesti dell'attore. Nella fattispecie, la circostanza che la causa principale sia dichiarata improcedibile, ovvero inammissibile, per poter essere devoluta al Tribunale Fallimentare, non soddisfa di certo un interesse dell'attore. Una soluzione come quella adottata nel caso considerato, pur nel solco delle Sezioni Unite del 2015, ovvero col fine di un accertamento unitario, a ragion veduta, risulta fortemente sfavorevole per la parte attrice, la quale – per effetto di essa – viene costretta ad assistere ad un ritardo nella decisione di merito (sulla principale), con evidente pregiudizio alla ragionevole durata del processo, andando ad intaccare la *ratio* stessa che giustifica la deroga alla competenza. Il *simultaneus processus* a cui si mira risulta, quindi, del tutto svuotato della sua finalità di economia processuale e di una reale efficacia nella tutela del diritto del singolo³⁹.

4. L'interruzione del processo, ove l'evento interruttivo tocchi una soltanto delle parti in causa

Si ravvisa, pertanto, un uso poco spasmodico, ovvero una errata applicazione - al caso concreto - delle massime enunciate dalle Sezioni Unite, da parte della giurisprudenza "allineata".

Tant'è vero che si ritiene che l'applicazione negletta delle massime delle Sezioni Unite abbia portato, la Suprema Corte, nel caso *de quo*, a non affrontare opportunamente il nocciolo della questione, ossia l'interruzione.

Il vero nodo della questione, non correttamente trattato, atteneva difatti (a prescindere dalla partizione tra garanzia propria e garanzia impropriamente detta) la definizione dell'ambito oggettivo e/o soggettivo di efficacia dell'interruzione nel caso in cui l'evento interruttivo tocchi uno solo dei litisconsorti.

Orbene, a tal proposito, conviene appuntare sin da subito un risultato (già) acquisito: se in precedenza veniva abbracciato il presupposto dogmatico di unità del rapporto processuale⁴⁰, ad oggi (o meglio, ormai da tempo) la dottrina ha evidenziato che un processo (formalmente)

³⁸ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., pp. 299 e 300. Così anche C. CONSOLO, F. GODIO, *Commentario del codice di procedura civile*, cit., pp. 50 ss. e G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., pp. 200 ss..

³⁹ v. G. TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. Proc. civ.*, 1988, pp. 405 ss., secondo cui il *simultaneus processus* è dominato da finalità di economia processuale (oltre che di armonia tra i giudicati) che talora lo consigliano o, altra volta, invece ne richiedono lo scioglimento.

⁴⁰ Il riferimento è a G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., pp. 1088 ss., secondo cui "il rapporto processuale, stante la sua unicità, non può trovarsi in una medesima condizione rispetto a tutti", seguito da A. SEGNI, *Procedimento civile*, in *Nuovo Digesto Italiano*, X, Torino 1939, pp. 539 ss., C. PUNZI, *L'interruzione del processo*, Milano, 1963, pp. 175 ss. e C. CALVOSA, *L'interruzione del processo civile*, in *Novissimo Dig.*, VIII, Torino, 1962, p. 932.

unico può essere caratterizzato da liti autonome, ragion per cui, se la funzione dell'istituto è quella di ottemperare al principio di economia processuale, è da avvalorare la tesi dell'interruzione parziale, ovvero degli effetti interruttivi che vanno spiegati nei confronti di una sola delle cause riunite.

Tale orientamento, ormai consolidato, ammette che, in un processo formalmente unitario, caratterizzato dal cumulo di una pluralità di domande spiegate da parti diverse, gli effetti interruttivi possono operare con riferimento limitato ad una sola delle cause riunite.

Va però precisato che, nell'ipotesi di garanzia, tale principio va coniugato con il vincolo che "congiunge" le due domande (di garanzia e principale) rendendo obbligatoria una distinzione dei casi in cui l'evento interruttivo interessi una data parte, oppure altra.

Ove l'evento interruttivo colpisce l'attore, in virtù del vincolo di condizionalità impresso alla domanda di garanzia, oltre alla causa principale sarà colpita anche quella di garanzia, considerata la sua natura di causa dipendente. Similmente in caso di causa di interruzione che investe il soggetto garantito: presentando – questo – la veste di parte sia nella causa principale che nella causa di garanzia, l'interruzione non può che interessare l'intero processo.

Diversa è, invece, l'ipotesi della fattispecie interruttiva che nasce con riferimento al solo soggetto garante (come nel caso in esame), legittimato passivo della causa (dipendente) di garanzia. In quest'ultimo caso l'evento interruttivo non può estendersi all'intero processo, in quanto, il soggetto garante, ricopre la qualità di parte solo con riferimento alla causa dipendente, e non alla causa principale, ragion per cui il proseguo di quest'ultima non può essere ostacolato da un arresto della prima⁴¹.

Pertanto, nonostante l'intento di favorire, trattando congiuntamente la causa principale e la causa di garanzia, una pronuncia contestuale contro il garantito ed il garante, quale – in concreto – regime di favore per il primo, con l'evidente fine di prevenire pronunce divergenti in relazione a cause tra loro connesse (c.d. uniformità dei giudicati), favorendo il *simultaneus processus* (anche) per ragioni di economia processuale⁴², va ammesso che le suddette esigenze cadono - generalmente⁴³ - in caso di vicende anomale del processo che investono la sola causa di garanzia, considerato che una loro estensione all'intero processo implicherebbe

⁴¹ Similmente B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 507 ss., la quale, prendendo le mosse dalla consapevolezza che l'interruzione indivisibile non solo non faciliterebbe affatto il recupero del *simultaneus processus*, ma finirebbe per aggravare la posizione del molestante, opta per la regola della parzialità, ma si discosta dalla distinzione tra efficacia totale ed efficacia parziale, ponendo l'attenzione sulle modalità ed i tempi di ripristino del contraddittorio: il processo simultaneo può essere mantenuto solo se immediatamente recuperato.

⁴² v. sul punto L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, II, cit., pp. 325 ss.; G. FRANCHI, *Sub. Art. 32, della competenza per connessione*, in *Commentario al codice di procedura civile*, I, a cura di E. ALLORIO, Torino, 1973, pp. 300 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., pp. 334 ss.; C. DI SALVO, *La connessione per garanzia*, in *Diritto processuale civile*, II, a cura di L. DITTRICH, Torino, 2019, pp. 371 ss.

⁴³ Per una trattazione più esaustiva, si rinvia per tutti a B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 495-508.

– conseguenzialmente – un prezzo da pagare troppo salato per le parti della causa principale (specie con riguardo all’attore che ha ragione).

All’interesse del garantito a conservare il processo simultaneo, infatti, nelle suddette ipotesi, va inevitabilmente a contrapporsi l’interesse della parte attrice nella causa pregiudiziale ad una giustizia che sia quanto più celere possibile, specie ove l’eventuale “rallentamento” sia dettato da una vicenda che non lo interessa direttamente.

In tali ipotesi, dunque, quale che sia la connessione tra causa pregiudiziale e causa pregiudicante, si assiste – comunque – ad un legame assai labile, con la conseguenza che l’autonomia delle singole domande non può che essere maggiore⁴⁴.

In conclusione, appurato che i recenti interventi giurisprudenziali, spesso, non paiono pienamente corretti o condivisibili⁴⁵, ma comunque consapevoli che la giurisprudenza recente

⁴⁴ In tal senso, B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, II, cit., pp. 501 ss.

⁴⁵ Altri esempi, non trattati in tale nota per ragioni di economia dello scritto, in quanto affrontati dalle Sezioni Unite del 2015, ma non dalla pronuncia che si chiosa, sono quelli dell’estromissione e degli artt. 331 e 332 c.p.c. (quest’ultimo, invero, limitatamente). Circa l’estromissione, per l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la parificazione delle due garanzie estenderebbe – inevitabilmente – il perimetro applicativo dell’art. 108 c.p.c. Ma ciò, a parere di chi scrive, non pare vero ove il garantito abbia chiamato in garanzia il terzo, ai sensi dell’art. 106, comma 2, c.p.c., poiché, in tali ipotesi, in caso di estromissione del garantito, il garante si troverebbe inspiegabilmente ad assumere il ruolo di attore e di convenuto simultaneamente nella causa accessoria. Si veda sul punto P. LAI, *L’estromissione della parte nel processo di cognizione*, Napoli, 2024, pp. 244-252, il quale esclude la possibilità che il chiamato in garanzia impropria possa assumere la causa e ottenere l’estromissione del convenuto originario, ritenendo che tale potere processuale debba necessariamente fondarsi su un preesistente diritto sostanziale. Per l’Autore, la sua posizione processuale è assimilabile a quella dell’interveniente adesivo, senza che ciò possa giustificare l’estensione della facoltà di assunzione della lite. A conferma l’a. richiama la distinzione tra il chiamato in garanzia reale, la cui posizione deriva dalla trasmissione di un diritto anteriore al giudizio, e il chiamato in garanzia impropria, privo di un simile fondamento sostanziale. Similmente G. VERDE, *Diritto processuale civile*, I, cit., pp. 232-233, il quale evidenzia come la distinzione tra garanzia propria e impropria assuma rilievo soprattutto in relazione alla possibilità di estromissione del convenuto originario. In particolare, mentre nella garanzia propria l’estromissione è ipotizzabile solo quando il garante è chiamato al solo fine di partecipare al giudizio senza che sia proposta nei suoi confronti un’azione di regresso, nella garanzia impropria essa non sarebbe configurabile, poiché il terzo è sempre destinatario di una domanda di condanna. Tant’è vero che il chiamato in garanzia impropria partecipa al processo come portatore di un interesse dipendente sul piano economico, restando privo di un’autonoma legittimazione a sostituire il garantito nella gestione della lite. Tanto meno pare condivisibile l’assunto della giurisprudenza, la quale fa riferimento ad un accordo, tra garante e garantito, “disciplinando la sorte del rapporto di garanzia in via provvisoria e tale che risenta poi della sorte della decisione su quello principale, oppure lascino in sospeso quella sorte impegnandosi a regolarla in base a detta decisione”. Tale circostanza, infatti, sembra essere difficilmente praticabile, posto che non si comprendono le ragioni per cui il garantito possa temporaneamente rinunciare alla domanda di garanzia, che dovrà poi – eventualmente (in caso di soccombenza nella causa principale) – “riprendere” con nuove spese (legali) e tempi (processuali) da affrontare. In tal senso, C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., pp. 599-600. Con riguardo, invece, ai riflessi derivanti dall’assenza della dicotomia propria/impropria in sede di impugnazione, la conseguenza inevitabile non può che essere la sistematica configurazione di ipotesi di inscindibilità. La conclusione, però, è con ogni evidenza forzata. A prescindere dalla distinzione tra le due forme di garanzia, ai fini dell’applicazione degli artt. 331 o 332 c.p.c., è innanzitutto necessario ricordare che il diritto di impugnazione rappresenta una proiezione del diritto d’azione, strettamente connesso al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Inoltre, occorre considerare l’esito del giudizio di primo grado, il soggetto che promuove l’impugnazione e i motivi su cui essa si fonda, tenuto conto che tra attore e garante non sussiste alcuna relazione di natura sostanziale. Per una trattazione più esaustiva, v., sul

(tra cui la pronuncia commentata) prende le mosse dalle direttive Europee⁴⁶, con lo sforzo apprezzabile⁴⁷ di uniformare la materia agli altri ordinamenti europei⁴⁸ (così com'è apprezzabile lo sforzo di "allinearsi" per ragioni di uniformità e certezza), per quanto segnalato, appare fortemente auspicabile un uso più accorto di quanto statuito dalle Sezioni

punto, C. CONSOLO, L. BACCAGLINI, F. GODIO, *Op. cit.*, pp. 600- 602; A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., pp. 586- 593; B. GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2015, I, p. 2385; ID., *Garanzia e processo*, cit., pp. 145 ss., 170 ss., 218 ss.; S. TURATTO, *Decisione sulla domanda di garanzia "impropria" in fase di impugnazione tra rinuncia all'appello sulla causa principale e (presunto) interesse all'accertamento unitario*, in *Giur. it.*, 7, 2023, pp. 1567-1579; F. VALERIO, *L'esito favorevole dell'appello proposto dall'assicuratore si estende all'assicurato che ne condivida le ragioni*, cit., pp. 31 ss.; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di sezioni unite n. 24707 del 2015*, cit., pp. 1071-1094; L. PASSANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, 4, pp. 548 ss.; F. LUIO, *Diritto processuale civile*, II, cit., pp. 321-342.

⁴⁶ In un'ottica comparatistica, si assiste ad una sostanziale irrilevanza della distinzione tra garanzia propria e impropria. Difatti, in quasi tutti gli ordinamenti stranieri, tale distinzione o non è presente o, laddove esistente (come in Francia; a tal proposito si rimanda a P. DE PAEPE, *De la competence en matière de garantie*, in *Etudes sur la Competence civile, septième, etude*, vol. II, Bruxelles, 1892), presenta una rilevanza solo terminologica, con conseguenziale assenza di una divergenza della disciplina processuale. Tale impostazione, tesa ad escludere un differente regime per le diverse ipotesi di garanzia, ha impattato sulla regolamentazione della garanzia in ambito europeo. Il riferimento è alla Convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita dal Reg.to (CE) n. 44/2001 e poi trasferita nel Reg.to U.E. n. 1215/2012. Nello specifico, per quanto interessa in tale sede, nell'art. 8 n. 2 del Rg.to (UE) n. 1215/2012, viene stabilito che il convenuto può essere citato "qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo". A ben vedere, tale disposizione prevede una deroga sulla giurisdizione in caso di chiamata in garanzia, con la sola esclusione dell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo c.d. fittizio, meramente finalizzato ad una arbitraria scelta del foro (v. E. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transazionali. Profili sistematici*, II ed., Torino, 2009, pp. 71 ss.; A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., p. 598). In relazione alla suddetta disposizione, alla domanda se l'azione di garanzia si fosse dovuta interpretare alla luce dei criteri interni di ciascuno Stato membro o, al fine di garantire una uniforme applicazione dello stato di diritto, in linea con il concetto di garanzia adottato dalla Corte di Giustizia (comprensivo, essendo il concetto più ampio possibile, delle fattispecie. Non solo di garanzia propria, ma anche impropria; v. A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993), la giurisprudenza – dopo una prima interpretazione restrittiva – ha abbracciato una interpretazione più ampia e, in linea con quanto già applicato dagli altri Stati Membri, ha eliminato la tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria, seppur ai soli fini del riparto di giurisdizione (v. nota 3).

⁴⁷ L'intento, quindi, non è quello di abbracciare a priori la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, ma è quello di caldeggiare un intervento del legislatore, che rimarchi un senso o l'altro, al fine di garantire certezza ed una più uniforme interpretazione, senza prestare il fianco a dubbi metodologici.

⁴⁸ V. B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 11- 35, secondo cui, testualmente, *se per un verso tutti gli ordinamenti continentali convergono su una nozione ampia di garanzia, per altro verso vi è da dire che mentre Francia e Germania assoggettano l'intera congerie di queste fattispecie ad una disciplina unitaria, in Italia si continua a ritenere che, ai fini della disciplina processuale sia determinante la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria.*

Unite del 2015⁴⁹, ovvero un intervento del legislatore⁵⁰ che possa garantire chiarezza, ovvero certezza, regolando ciò che desta – ancora – delle perplessità.

Alessandro Carissimo
Dottorando

⁴⁹ La sensazione è che, la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2015, riporti, senza soluzione di continuità, i passaggi logici dettati da quest'ultima, quali meri *obiter dicta*, col concreto rischio di applicare delle “regole di diritto” non propriamente connesse al fatto concreto. Richiamando S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di sezioni unite n. 24707 del 2015*, cit., pp. 1075 e 1076, pur favorevole alla parificazione, “è sbagliato trarre, in modo automatico, dagli elementi comuni la conclusione che le regole processuali sono identiche [...] occorre, innanzitutto, individuare lo scopo della norma e della disciplina da essa dettata, per poi chiedersi se sussista una compatibilità o meno tra la regola processuale e la fattispecie sostanziale considerata”.

⁵⁰ Come la (limitata) deroga di cui all’art. 1917 c.c.; v. nota 33.